

formulata al Presidente del Tribunale a seguito di un esposto presentato contro di lui da alcuni esponenti sindacali per un presunto atteggiamento troppo "attendista" rispetto all'accoglimento della proposta "Capaldo" (cfr. p. 50 ss., trascr. ud. 28.2.2002).

Episodi, questi, che ovviamente smentiscono nella maniera più categorica l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui il Presidente Greco, sin dal principio, avesse assunto il ruolo di *dominus* della procedura, ruolo che si voleva tenere ben stretto per orientarla, senza alcuna esitazione, nel senso voluto dal Prof. Capaldo.

Ebbene, non si può non constatare, con un certo sgomento, che di queste documentate condotte del dott. Greco, certamente inconciliabili (già sul piano logico) con le presunte finalità illecite che la sentenza gli attribuisce in concorso con il Prof. Capaldo, sparisce letteralmente ogni traccia nella sentenza impugnata; esse semplicemente non vengono menzionate!

Ma tale atteggiamento del Tribunale di Perugia non riguarda soltanto le dichiarazioni provenienti dagli imputati; un approccio del tutto analogo è rilevabile anche con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni. Salvo quanto si dirà più avanti, vale la pena per esempio di segnalare le valutazioni espresse dalla sentenza in merito alle dimissioni dei primi Commissari Governativi (Gambino, Cigliana e Locatelli) e, successivamente, del dott. Piovano, dietro le quali il Tribunale di Perugia vuole necessariamente intravedere la presenza di